

STATUTO

AMBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDOVI' CN VIA MATTEOTTI 3

Numero REA: CN - 300894

Codice fiscale: 03573540048

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato " B " all'atto numero Repertorio 41.627 / 25.910	
	STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE	
	"AMBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, con sede nel comune di Mondovì (CN).	
	la società cooperativa denominata "AMBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o sciolta	
	anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di re- cesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fi- ni di speculazione	
	privata.	
	Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa e/o l'apporto di	
	servizi, il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana, da realizzare attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive nelle quali permettere l'integrazione	
	lavorativa di persone socialmente svantaggiate e continuità di occupazione alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto, oltre quello associativo, di lavoro in forma subordinata, autonoma o nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.	
	La società potrà altresì intrattenere rapporti di lavoro con terze persone non socie. La Cooperativa	
	non ha scopo di lucro né finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della	
	mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea	
	cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, La Cooperativa ha come oggetto diretto e/o	
	in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o	
	educative: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione e formazione.	
	A livello esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà organizzare e gestire stabilmente o	
	temporaneamente in conto proprio o per conto terzi: case di riposo per anziani, centri diurni e	
	residenziali di accoglienza e socializzazione; attività e servizi di riabilitazione, infermieristica	
	professionale, attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali in generale; servizi domiciliari di	
	assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso famiglie, strutture residenziali, ospedali o altri	
	enti pubblici o privati; attività educative; attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle istruzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate ed all'affermazione dei loro diritti.	
	La Cooperativa potrà altresì promuovere e gestire corsi di formazione per i propri soci e/o terzi intesi	
	a dare ai partecipanti strumenti idonei alla qualificazione professionale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia	

	di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	In particolare la cooperativa potrà collaborare con altri soggetti pubblici e privati, imprese e	
	associazioni, opere stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi, partecipando a	
	gare, avvalersi dell'opera professionale di medici e di personale sanitario in genere nel rispetto di	
	quanto previsto dalla Legge 23.11.1939 n. 1815 e successive modifiche ed integrazioni, e negli art.	
	2229 e seguenti del C.C.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o	
	indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà	
	richiedere ed utilizzare le provviste dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali	
	o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine agli scopi sopraelencati e	
	potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi	
	compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del C.C.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	

	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di- viene inferiore a quello stabilito dalla	
	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori solo le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
	maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento	
	di fini sociali.	
	I minori possono fare parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.	
	E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.01.1992 n. 59, l'ammissione a soci di elementi tecnici	
	nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le	
	limitazioni previste dall'art. 4 L. n. 59/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma con- senta la legislazione italiana.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e	
	alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi aziendali;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al ti- po ed allo	

	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa	
	stessa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici	
	ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con	
	quella della cooperativa. Inoltre, è fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente	
	ad altre cooperative che perseguano identici risultati ed esplicino una attività concorrente, nonché di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto	
	di lavoro.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa, soggetti in grado di concorrere, a vario titolo, al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un	
	decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate all'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il venir meno, per qualsivoglia ragione, dei presupposti e/o requisiti che aveva- no	
	giustificato e reso opportuno l'inserimento del socio nella speciale categoria;	
	d) la mancata presentazione della domanda, di cui in appresso, di essere ammesso a godere i	
	diritti spettanti agli altri soci cooperatori nel termine specificato al terzultimo comma del presente	
	articolo.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua	
	ammissione, per il godimento dei diritti spettanti ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio	
	appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	personali e professionali per il cui consolidamento si è resa necessaria la formazione individuale del	
	socio medesimo.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro i 60 giorni precedenti il	
	compimento del suddetto periodo, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà	
	comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e	
	d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	La domanda del socio sovventore, oltre, ai precedenti dati, dovrà indicare il periodo minimo di	
	permanenza nella società nel quale non è ammesso il recesso e che comunque non potrà essere	
	inferiore alla durata del programma di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento	
	aziendale che, ai sensi art. 4 L. 59/92, legittimano la attribuzione della qualità sociale del socio	
	sovventore medesimo. Infine, tutte le domande indistintamente dovranno contenere una	
	dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente atto e dell'allegato statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli	

	Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle	
	decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La	
	variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da	

	persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto, è consentito nei soli	
	casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto. Essa ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo; in ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue	
	obbligazioni verso la società. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvedere di conseguenza	
	nell'interesse della società.	
	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il ri- spetto dell'impegno di	
	permanenza minima nella cooperativa indicato nella do- manda di ammissione di cui all'art. 7 del	
	presente statuto.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la	
	prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto	
	d);	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso società;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11	
	dell'allegato statuto;	
	d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole	

	inadempimento come delimitato dell'art. 1455 del codice civile;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie, agli interessi sociali;	
	f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo	
	raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto	
	invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. L'organo amministrativo delibera inoltre la	
	decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione	
	alla compagine sociale. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie, saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale di	
	cui all'art. 34 del presente statuto.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del tribunale competente per territorio.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto	
	alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	

	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti	
	dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il	
	rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la	
	Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di diniego e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 13.	

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli	
eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione	
del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.	
11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del	
sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito	
derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti	
non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio	
defunto.	
TITOLO IV	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 16 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non	
inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun	

	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli	
	Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni	
	previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale competente.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite minimo stabilito dalle vigenti leggi;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella	
	misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella	
	misura massima prevista per le cooperative a mutualità pre- valente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, in forma di integrazione salariale e conformemente al disposto della	
	legge n. 142/2001, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel	
	rispetto della normativa vigente, secondo le modalità ed i tempi definiti con apposito regolamento	

	approvato avuto riguardo, in ogni caso, alla quantità e qualità delle prestazioni professionali e	
	lavorative dei soci.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La	
	decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	

	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma	
	dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo	
	della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti sia astenuti e/o contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito	
	documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi	
	dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento	
	ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la	
	posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da	

	almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza	
	indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto	
	del metodo collegiale.	
	L'assemblea è ordinaria e straordinaria. E' convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo	
	anche fuori dei locali sociali.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso	
	da consegnarsi o spediti a ciascun socio ovvero da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno	
	sette giorni prima di quella fissata per l'adunanza.	
	La convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai	
	soci, con le modalità sopra indicate, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) l'elenco delle materie da trattarsi;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno	
	diverso rispetto a quello fissato per la prima.	
	L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque	
	altra forma di pubblicità e comunicazione diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità di convocazione l'assemblea si reputa	

	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche	
	per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto,	
	appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o dipendente non socio come	
	disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai	
	parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)		
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
Art. 27 (Amministrazione)		
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al	
	momento della loro nomina, da un Amministratore unico, da un Consiglio di Amministrazione ovvero	
	da due o più amministratori che agiranno con poteri congiunti o disgiunti a seconda di quanto stabilito	
	all'atto della loro nomina.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da due a sette, ed il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico, gli amministratori, o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche, ovvero tra persone esterne.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla	
	data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Possono essere nominati amministratori anche i terzi non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia costituita da soci cooperatori.	
Art. 28 (Compiti degli Amministratori)		
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	

	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla	
	decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	

	compiere nel frattempo gli atti di ordina- ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministrato- re unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pa- rere dell'organo sindacale se	
	nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	E' ammesso l'accantonamento di quote per Trattamento di Fine Mandato per gli amministratori.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso	
	di consiglio di amministrazione la rappresentanza spetterà al Presidente.	
	L'amministratore unico, gli amministratori con poteri congiunti o disgiunti o il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	Nel caso di consiglio di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'organo amministrativo, previa, se del caso, apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Organo sindacale)	
	Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'articolo 2488 c.c., o se si superano due dei limiti	

	indicati nel primo comma dell'art. 2435 - bis c.c., deve essere nominato l'organo sindacale, composto	
	da un sindaco unico che durerà in carica per tre esercizi e scadrà alla data di convocazione	
	dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	L'assemblea che nomina l'organo sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante per tutta la	
	durata della carica.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 34 (Collegio Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati	
	con le modalità di cui all'art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di	
	esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola	
	arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La	
	sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa	
	da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della	
	domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	

	Gli Arbitri sono scelti e nominati dall'Associazione nazionale (sede provinciale di Cuneo) di	
	rappresentanza e tutela cui la cooperativa aderisce.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci	
	possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo	
	non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n.	
	5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si	
	atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della	
	decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del	
	socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	

Art. 35 (Scioglimento anticipato)		
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.		
Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)		
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:		
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);		
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.		
TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 37 (Regolamenti)		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se saranno costituiti.		
Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)		
Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli effetti di legge, nel presente statuto:		
- divieto di distribuzione di dividendi in deroga all'art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;		
- divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all'art. 2514, c.1, lett.b, C.C.;		
- divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2514, c.1, lett.c, C.C.;		
- obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai sensi dell'art. 2514, c.1, lett.d, C.C.		

26 di 26